Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 93/15/CSP

DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA REGIONE UMBRIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 41 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 177/2005

(proc. n. 2609/14/FS)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 maggio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" (di seguito denominato *Tusmar*) ed, in particolare, l'articolo 41;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante «*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante "Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"*», come modificato, da ultimo, dalla delibera 529/14/CONS (di seguito denominato *Regolamento*);

VISTA la delibera n. 129/02/CONS recante "*Informativa economica di sistema*", come modificata dalla delibera n. 139/05/CONS del 7 marzo 2005 ed in particolare l'artico 10, ove è stabilito che le amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti a dare la comunicazione all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - entro il 31 marzo dell'anno successivo e tramite appositi modelli telematici (di seguito denominati modelli EP) - delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi su mezzi di comunicazione di massa impegnante nell'ultimo esercizio finanziario;

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri recante la direttiva del 28 settembre 2009 sugli "*Indirizzi interpretativi in materia di destinazione delle spese per l'acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*" (di seguito denominata *Direttiva sugli indirizzi interpretativi*);

VISTI gli esiti del monitoraggio d'ufficio sulle comunicazioni delle spese pubblicitarie da parte delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'atto di contestazione n. 47/14/DISM notificato alla Regione Umbria in data 5 dicembre 2014 (prot. n. 61955/2014);

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. L'oggetto della contestazione.

Con atto della Direzione servizi media (ora Direzione contenuti audiovisivi e di seguito così denominata), questa Autorità ha contestato alla Regione Umbria (di seguito denominata REGIONE) la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 41, comma 1, del *Tusmar*.

La REGIONE, in particolare, avrebbe violato, negli esercizi finanziari 2010, 2011, 2012 e 2013, l'articolo 41, comma 1, ove si prevede che le somme che le amministrazioni pubbliche "*destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici*".

Dall'esame delle comunicazioni effettuate dalla Regione Umbria, relativamente alle spese in questione riferite agli esercizi finanziari 2010, 2011, 2012 e 2013, invero, è emerso che:

- nel 2010 risulta destinata all'emittenza radiotelevisiva locale la somma di euro 13.116,00, pari all'8,04 per cento del totale delle spese pubblicitarie (euro 156.060,00);

- nel 2011 risulta destinata alla stampa quotidiana e periodica la somma di euro 57.948,00 e all'emittenza radiotelevisiva locale la somma di euro 17.250,00 pari, rispettivamente, al 24,21 per cento e al 7,32 per cento del totale delle spese pubblicitarie (euro 239.395,00);

- nel 2012 non risulta destinata alcuna somma all'emittenza radiotelevisiva locale sul totale delle spese pubblicitarie pari ad euro 22.712,00;

- nel 2013 risulta destinata alla stampa quotidiana e periodica la somma di euro 240.921,00 e all'emittenza radiotelevisiva locale la somma di euro 31.074,00, pari, rispettivamente, al 35,46 per cento al 4,57 per cento del totale delle spese pubblicitarie (euro 697.496,00).

La Regione Umbria dunque non risulta aver rispettato la quota destinata alla stampa quotidiana e periodica negli esercizi finanziari 2011 e 2013 e all'emittenza radiotelevisiva locale negli esercizi finanziari 2010, 2011, 2012, 2013.

2. Deduzioni della Regione e approfondimenti istruttori.

Con nota del 10 febbraio 2015 (prot. n. 22533/15), la Direzione contenuti audiovisivi ha richiesto alla REGIONE di comunicare l'eventuale adozione di atti regionali che modificassero le quote previste dall'articolo 41, comma 1, *Tusmar*, ai sensi del comma 5 della medesima disposizione.

La REGIONE, con nota acquisita in data 24 marzo 2015 (prot. n. 0042466/2015), ha prodotto la delibera regionale n. 1802 del 24 marzo 2014, con la quale modifica, a far data dal 20 marzo 2015, le quote di cui all'articolo 41 del *Tusmar*, ai sensi del comma 5 della medesima disposizione. Tale delibera in particolare dispone "*di fissare dall'esercizio 2014 a seguire, avvalendosi del comma 5 dell'art. 41 d.lgs. 177/2005 e successive modifiche e integrazioni, la percentuale delle spese pubblicitarie da destinare alla stampa quotidiana e periodica nella misura di almeno il 5% e di quelle da destinare all'emittenza radiofonica locale nella misura di almeno il 5%*".

In data 27 aprile 2015, la Direzione contenuti audiovisivi ha inviato richiesta di parere al Servizio giuridico di questa Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del *Regolamento*. Il parere è stato rilasciato in data 15 maggio 2015. L'avvio e la conclusione degli approfondimenti istruttori e la relativa sospensione dei termini di conclusione del procedimento sono stati comunicati alla REGIONE ai sensi dell'articolo 7, comma 5 del *Regolamento*.

3. Valutazioni dell'Autorità.

Sulla base dei dati contenuti nei modelli EP inviati dalla REGIONE, con riferimento agli esercizi finanziari 2010, 2011, 2012 e 2013, risulta il mancato rispetto delle quote previste dall'articolo 41, comma 1, del *Tusmar*.

Ed in particolare, con riferimento agli esercizi finanziari 2010 e 2012 non risulta rispettata la quota del 15% relativa all'emittenza radiotelevisiva locale.

Con riferimento agli esercizi finanziari 2011 e 2013, invece, risulta violata sia la quota del 15% relativa all'emittenza radiotelevisiva locale sia quella del 50% relativa alla stampa quotidiana e periodica.

Sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) a euro 51.646,00 (cinquantunomilaseicentoquarantasei/00) ai sensi degli articoli 41 e 51, comma 2, *lett. f*), del *Tusmar*.

Ritenuto, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per le violazioni contestate nella misura di euro 32.994,00 (trentaduemilanovecentonovantaquattro/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione.

Le violazioni commesse dalla Regione Umbria con riferimento agli esercizi finanziari 2010 e 2012, devono ritenersi di entità lieve, atteso che le stesse riguardano solo una delle due quote a destinazione vincolata, e segnatamente quella più bassa, riferita all'emittenza televisiva locale (15%).

Con riferimento agli esercizi finanziari 2011 e 2013, invece, le violazioni devono considerarsi di entità media, poiché le stesse riguardano entrambe le quote e la deficienza complessiva ammonta al 33,47 % (25,79% sulla quota relativa ai quotidiani e ai periodici e 7,68% sulla quota relativa alla radiotelevisione locale) con riferimento all'anno 2011 e 24,97 con riferimento all'anno 2013 (14,54% e 10,43%).

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dannose.

La Regione ha dimostrato di aver adottato un atto regionale ai sensi dell'articolo 41, comma 5 del *Tusmar*, per derogare le quote di cui al comma 1. Sulla base delle nuove quote stabilite dalla Regione, condotte come quelle in questa sede accertate non sarebbero più sanzionabili. Si presume, pertanto, che la REGIONE si sia attivata per evitare in futuro ipotesi di violazione delle quote di cui all'articolo 41, comma 1, del *Tusmar*.

C. Personalità dell'agente.

La Regione Umbria, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente.

In considerazione dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, si presume che la REGIONE sia orientata a criteri di contenimento della spesa pubblica.

Sulla base di quanto precede, la REGIONE sarà tenuta a corrispondere, al netto di ogni altro onere accessorio, la somma di euro 32.994,00 (trentaduemilanovecentonovantaquattro/00), in applicazione del principio del cumulo materiale delle sanzioni, così determinata:

- euro 5.165,00 per la violazione commessa nell'anno 2010;
- euro 11.332,00 per la violazione commessa nell'anno 2011;
- euro 5.165,00 per le violazioni commesse nell'anno 2012;
- euro 11.332,00 per le violazioni commesse nell'anno 2013.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

che la Regione Umbria ha violato, con riferimento agli esercizi finanziari 2010, 2011, 2012 e 2013 l'art. 41, comma 1, del *Tusmar.*

ORDINA

alla predetta Regione di pagare la sanzione amministrativa di euro 32.994,00 (trentaduemilanovecentonovantaquattro/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 41 *Tusmar* con riferimento agli esercizi finanziari 2010, 2011, 2012 e 2013.

INGIUNGE

alla Regione Umbria di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione del capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 93/15/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 93/15/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 21 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani